Sentenza n. 280/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74523 R.G. promosso da (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Izzo (ZZZICMN65H59I234G), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caserta c.so Trieste n. 33 (studiolegaleizzo@legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato presso il coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via Medina n. 61.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 4.7.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Izzo e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente (omissis) ha premesso: di essere in quiescenza dall'1.3.2010; che nel 2020 con il provvedimento n. CE1052020000001 l'Inps ha riconosciuto allo stesso la pensione di privilegio; che a seguito del predetto provvedimento l'Inps di Caserta non avrebbe correttamente rideterminato il trattamento pensionistico atteso che non avrebbe preso in considerazione l'intervenuta dipendenza da ragioni di servizio.

Ebbene, in questa sede ha chiesto il riconoscimento della corretta misura del trattamento di privilegio secondo quanto stabilito dall'art. 67 del DPR n. 1092/1973.

2. Con la memoria di costituzione del 12.6.2025, l'Inps ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per assenza di prova e il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato; in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei maturati.

3. All'udienza del 4.7.2025 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'Inps si è riportata alla memoria di costituzione.

Il giudizio è passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

4. In via preliminare non può essere accolta l'eccezione dell'Inps

di difetto di legittimazione passiva, atteso che l'Istituto nel caso in esame assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione di Iannotta, essendo il soggetto preposto all'erogazione del trattamento pensionistico.

5. Nel merito il ricorso è infondato.

Parte ricorrente lamenta l'inadeguata rideterminazione della misura del trattamento di privilegio senza però allegare alcuna documentazione a supporto, in sostanza non prova con elementi fattuali e giuridici che l'Inps abbia effettuato calcoli errati ovvero che abbia disatteso quanto stabilito dall'art. 67, comma 4, del DPR n. 1092/1973.

Si ricorda che nel giudizio pensionistico dinanzi a questa Corte trova applicazione in tema di onere della prova il principio di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui chi allega un fatto a sé favorevole ha il dovere di darne prova dell'esistenza.

Nel caso in esame non risulta rispettato il suddetto principio onus probandi incumbit ei qui dicit, atteso che parte ricorrente non ha introdotto alcun principio di prova in ordine alla sussistenza dell'errata rideterminazione del trattamento di quiescenza da parte dell'Inps.

Il ricorrente al riguardo si è limitato a contestare con formule generiche e di stile il provvedimento dell'Inps, senza dimostrazione dell'effettivo pregiudizio subito; diversamente l'Istituto previdenziale ha puntualmente fornito prova, depositando documentazione in merito (v.

foglio di calcolo della pensione di privilegio), del suo corretto operato. Sotto tale ultimo profilo parte ricorrente non ha minimamente contestato le deduzioni avversarie né ha assunto una specifica posizione in merito.

Si ricorda che i fatti e le circostanze non oggetto di specifica contestazione possono, e debbono, essere posti alla base della decisione del giudice in virtù del generale principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che trova ingresso anche nel processo contabile in quanto espressione di principio generale (art. 7, comma 2, c.g.c.), e la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perchè non controverso.

Ebbene, parte ricorrente non ha fornito adeguata prova del mancato adeguamento del trattamento di quiescenza, non vi è quindi ragione di dubitare della correttezza di quanto provato in punto di fatto dall'Istituto previdenziale.

Per quanto qui osservato, il ricorso si rivela sfornito di giuridico fondamento e va respinto.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Inps delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.500,00.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 4.7.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 25/08/2025

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)